

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riservata all'udienza del 10.10.2024, nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] Ruolo Generale, vertente

TRA

[REDACTED] *Parte_1*, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. [REDACTED] [REDACTED], con il quale elettivamente domicilia in [REDACTED];

APPELLANTE

E

[REDACTED] *Controparte_1* rappresentata e difesa, giusta procura alle liti versata in atti, dall'avv. [REDACTED] [REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED], al [REDACTED];

APPELLATA

E

[REDACTED] *CP_2*, residente in [REDACTED] [REDACTED]

APPELLATO CONTUMACE

OGGETTO: appello avverso sentenza n. [REDACTED] emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_2*, nella qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore *Parte_1*, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di [REDACTED], la *Controparte_1* e *CP_2* [...], rispettivamente nella qualità di società obbligata per la responsabilità civile e di proprietario del veicolo [REDACTED], per far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo [REDACTED] nella causazione del sinistro verificatosi in data [REDACTED], alle ore [REDACTED] circa, in [REDACTED], allorquando, tamponava da tergo la bici condotta dal minore *Parte_1* procedente nella medesima direzione e, per l'effetto, conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore.

Nel costituirsi ritualmente in giudizio, la convenuta compagnia assicurativa contestava la domanda attorea per le ragioni esplicitate nei propri atti difensivi, chiedendone il rigetto.

Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva *CP_2*.

Incardinatosi il giudizio ed istruita la causa, escusso il teste *Testimone_1*, assunta la CTU medico legale a firma della Dott.ssa *Persona_1*, il Giudice di prime cure riservava la causa in decisione e con la sentenza n. [REDACTED] così statuiva: "1) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per la parziale responsabilità di *CP_2*; 2) condanna *CP_2* e la [...] *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento in favore di *Parte_1* dei danni da lui subiti quantificati nella misura di € 2174,10, oltre agli interessi legali dal fatto alla domanda, calcolati sulla somma liquidata, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata dal fatto alla domanda, il tutto contenuto entro la competenza per valore del Giudice adito, oltre che al pagamento degli interessi

legali dalla domanda alla data di pubblicazione della sentenza, unitamente agli interessi legali fino al soddisfo sulla somma liquidata con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza; 3) compensa parzialmente le spese di lite e condanna CP_2 e la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore a [...] Parte_1, con attribuzione all'Avv. ██████████, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € ██████████ per spese vive, incluse quelle di CTU per € ██████████ ed in € ██████████, per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% della somma liquidata a titolo di compensi professionali, all'IVA ed alla CPA. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.”.

Avverso tale sentenza, Parte_1 proponeva il presente gravame al fine di sentire pronunciare la riforma parziale della pronuncia impugnata, chiedendo l'integrale accoglimento della domanda formulata in primo grado.

Si costituiva la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché, l'accoglimento integrale dell'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza e per l'effetto, in riforma dell'impugnata statuizione, l'annullamento della declaratoria di parziale responsabilità di CP_2 e della condanna degli odierni appellati al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di giustizia, sia pure in misura parziale con consequenziale condanna di Parte_1 alla restituzione - totale o parziale - dell'importo pagato dalla Compagnia in suo favore in virtù della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Ancora una volta, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva CP_2 [...] del quale va, pertanto, dichiarata la contumacia.

Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di

appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.

Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.

Il primo motivo di appello attiene alla erronea valutazione del materiale istruttorio ad opera del Giudice di primo grado il quale statuiva che *“la domanda attorea è parzialmente fondata ... in quanto ... la deposizione resa dal teste escusso appare attendibile, anche in considerazione della sua presenza al fatto desumibile dalla precisa descrizione delle sue circostanze e del luogo in cui esso si verificava, ma non consente di superare la presunzione di concorso di colpa prevista dall'art. 2054, II co. c.c. poiché il teste non ha riferito se i ciclisti procedessero in fila indiana, come prescritto dall'art. 182 del C.d.S. ovvero affiancati tra loro”*.

In particolare, l'odierno appellante si duole della statuizione del primo Giudice nella parte in cui, erroneamente, viene ritenuta non superata la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 c.c., in mancanza di specificazione da parte del teste escusso delle modalità di circolazione dei velocipedi.

Ebbene, la predetta doglianza è fondata.

A ben vedere, infatti, il teste di *Testimone_1* descriveva con dovizia di particolari la dinamica sinistrosa, dalla quale chiaramente emerge che l'unico ciclista era l'odierno appellante.

In particolare, il teste *Testimone_1* riferiva che *“... mi trovavo in compagnia di mia mamma e mio fratello *Parte_1* in [REDACTED] ... io e mia mamma a piedi mentre mio fratello ... era a bordo della propria bicicletta. Io e mia mamma camminavamo a piedi sul marciapiede, mentre mio fratello *Parte_1* procedeva a bordo della bicicletta, strettamente lungo il margine destro di [REDACTED] e ci precedeva di una decina di metri, ed io e mia mamma lo seguivamo, tenendolo d'occhio, attenti a non farlo allontanare troppo da noi ...”*.

Da ciò discende ineludibilmente che il teste non poteva riferire della circolazione di altri ciclisti, stante la presenza della sola parte appellante a bordo della bicicletta.

la sentenza impugnata, in accoglimento del predetto motivo di appello va, pertanto, riformata nella parte in cui riconosce il concorso di colpa dell'odierno appellante e, per l'effetto, la responsabilità del sinistro va ascritta integralmente al convenuto *CP_2* il quale, procedendo nello stesso senso di marcia della bici condotta dall'allora minore *Parte_1*, ne urtava la ruota posteriore determinandone la caduta.

Non colgono nel segno le contestazioni mosse dall'odierno appellante incidentale alla CTU redatta nel primo grado di giudizio a firma della dott.ssa *Per_1* la quale appare congruamente motivata e le cui conclusioni vengono, pertanto, condivise dall'adito Tribunale. In particolare, il consulente tecnico, a seguito di compiuto esame della documentazione medica agli atti, nonché, di esame diretto del periziando, ha stimato il danno dallo stesso riportato nella misura del 3 per cento (oltre invalidità temporanea), ritenendo sussistente il nesso causale tra il predetto danno e l'evento sinistroso oggetto di causa. Il CTU risulta avere puntualmente riscontrato le osservazioni pervenute dal ctp della convenuta compagnia assicurativa, rimarcando, anche in esito ad esse, la riscontrata sussistenza del nesso eziologico (ved. risposta alle osservazioni all. alla CTU).

Di contro, fondato è da ritenersi l'appello incidentale spiegato dall'odierna appellata nella parte in cui impugna il riconoscimento, effettuato dal primo Giudice, del danno morale in favore di parte appellante, nonostante l'assenza di qualsivoglia principio di prova a suffragio del dedotto danno patito.

Al riguardo secondo giurisprudenza, ormai costante, il danno morale conseguente alla lesione va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.

La questione della risarcibilità o meno del danno morale si è sviluppata con particolare riguardo proprio alle lesioni definite micropermanenti, posto che l'art. 139 del codice delle assicurazioni contiene una nozione di danno biologico ristretta al solo pregiudizio medicalmente accertato.

Orbene, se in linea di principio, con riguardo alle lesioni di lieve entità, non si può aprioristicamente escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale però si deve tener conto in concreto della lesione subita.

È conforme a questa impostazione la sentenza n. 29191/08 della Corte di Cassazione ove si afferma 'la autonomia ontologica del danno morale', e la necessità di un suo accertamento separato ed ulteriore.

Per cui, se da un lato, anche in caso di danno da micro permanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 codice Assicurazioni private, resta fermo che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.

Quanto al tipo di prova da fornire, il danno morale soggettivo può essere comprovato anche mediante lo strumento delle presunzioni, il ricorso alle quali non può, tuttavia, esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale. Questo, come evidenziato dalla giurisprudenza, vale in modo particolare in ipotesi di microlesione.

A detto onere probatorio non ha ottemperato l'odierno appellante il quale si è limitato a domandare il ristoro del danno morale, in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo tuttavia anche solo di allegare, in primo grado, una specifica incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.

La relativa voce di danno non può, pertanto, essere riconosciuta in favore dell'odierno appellante.

Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.

Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame deve ritenersi fondato e va accolto con parziale riforma della sentenza oggetto di impugnazione. Per l'effetto, dichiarato *CP_2* unico responsabile nella causazione dell'evento sinistro oggetto di causa, lo stesso va condannato, in solido con la [...] *Controparte_1* al risarcimento integrale dei danni patiti da *Parte_1*.

In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla *Controparte_3* [...] dal danno liquidato dal primo Giudice in favore di *Parte_1* va detratto il danno morale liquidato in euro 724,70.

In definitiva, pertanto, *CP_2* e la *Controparte_1* vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore di *Parte_1*, di complessivi euro ■■■■■, (già al netto del danno morale), da cui va detratto l'importo di euro ■■■■■, già corrisposto dall'odierna appellata, per la somma residua netta di euro ■■■■■ oltre interessi legali e rivalutazione come per legge dal sinistro al saldo.

Per quanto attiene alle spese di lite del primo grado di giudizio le stesse, in aderenza al principio della soccombenza, vanno poste integralmente a carico di *CP_2* e della *Controparte_1* in solido tra loro, in favore di [...] *Parte_1* con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Quanto alle spese relative al presente grado di giudizio, stante la parziale soccombenza reciproca, le stesse vengono compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. ■■■■■ del Giudice di Pace di ■■■■■ così provvede:

- 1) dichiara la contumacia di *CP_2* ;
- 2) accoglie l'appello principale e per quanto di ragione quello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. ■■■■■ resa dal Giudice di pace di

